CAMERA DEI DEPUTATI N. 3643-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E MINISTRO DEL TESORO E, *AD INTERIM*, MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(DINI)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(CORCIONE)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(CORONAS)

CON IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

(LUCHETTI)

E CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(MASERA)

—

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri

Già presentato al Senato della Repubblica il 30 dicembre 1995 e successivamente trasferito alla Camera dei deputati il 5 gennaio 1996

(Relatore: **RUFFINO**)

NOTA: La IV Commissione permanente (Difesa), il 21 febbraio 1996, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri.**
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri.	1. Il decreto legge 29 dicembre 1995, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 giugno 1995, n. 268, 1° settembre 1995, n. 368, e 30 ottobre 1995, n. 453.	2. *Identico.*

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1990, n 404, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il beneficio sopracitato decorre dalla data di costituzione del ruolo ad esaurimento. L'undicesimo comma dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è abrogato. La possibilità di opzione per il trattamento più favorevole relativa all'indennità di ausiliaria prevista dal comma 2 dell'articolo 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224, per interpretazione autentica è riconosciuta anche agli ufficiali dei ruoli ad esaurimento, costituiti con legge 20 settembre 1980, n. 574, in quanto destinatari, secondo quanto disposto dall'articolo 31 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e dall'articolo 12 della presente legge, di tutte le norme previste per il personale in servizio permanente a decorrere dalla data di costituzione dei ruoli. La relativa domanda deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 564" ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-*bis*. *1*. — Il comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, è sostituito dal seguente:

"*1*. Dopo il comma 4 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è aggiunto il seguente:

'4-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 1984, la promozione al grado superiore degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento giudicati idonei all'avanzamento avviene, se più favorevole, con effetto dal giorno successivo alla promozione conseguita dal pari grado con uguale o maggiore anzianità di grado appartenente ai rispettivi ruoli normali o speciali del servizio permanente effettivo. Nell'applicazione della disposizione di cui al presente comma, gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento non potranno acquisire un grado più elevato nè maggiore anzianità di grado degli ufficiali dei corrispondenti ruoli normali e speciali di uguale o maggiore anzianità di servizio da ufficiale. Ove si verifichi tale evenienza l'ufficiale del ruolo ad esaurimento è promosso con decorrenza dal giorno successivo a quello dell'avvenuta promozione dell'ufficiale che ha determinato l'impedimento. Non costituiscono ostacolo all'avanzamento l'esistenza nei ruoli normali o speciali di ufficiali che abbiano subito detrazioni di anzianità o per le cause

indicate all'articolo 10 della legge 10 aprile 1954, n. 113, o che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento, o che abbiano avuta sospesa la valutazione o la promozione' ".

2. Gli effetti delle disposizioni di cui al comma 9-*quater* dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e successive modificazioni, sono prorogati fino al 31 dicembre 1996 ed estesi al personale dei paritetici ruoli dell'esercito e dell'aeronautica militare.

3. Le disposizioni previste per l'avanzamento al grado superiore dal quarto comma dell'articolo 6 della legge 20 settembre 1980. n. 574, e successive modificazioni, a decorrere dal 31 dicembre 1993 sono estese ai tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dell'aeronautica militare.

4. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, è sostituito dal seguente:

"*6.* Gli ufficiali inferiori o subalterni delle Forze armate o del Corpo della Guardia di finanza del servizio permanente effettivo frequentatori dei corsi di formazione di durata non inferiore ad un anno presso le accademie militari o gli istituti universitari, non sono computati nell'organico dei rispettivi ruoli".

ART. 1-*ter*. – *1.* Con bando di concorso per titoli ed esami vertenti su materie professionali, da emanare con decreto del Ministro della difesa entro il termine massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità ed i criteri con cui gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento delle Forze armate conseguono l'idoneità ad essere immessi nei ruoli speciali, compreso, per l'aeronautica militare, il ruolo servizi. Le relative domande dovranno essere presentate entro e non oltre trenta giorni dalla data di emanazione del bando.

2. I vincitori del concorso, a decorrere dal 1° gennaio 1997, saranno iscritti nei ruoli speciali con l'anzianità posseduta al 31 dicembre 1996 nel ruolo di provenienza diminuita di dodici mesi, collocandosi dopo i pari grado già iscritti nel ruolo o, per l'Arma dei carabinieri, in corso di inserimento ai sensi dell'articolo 2-*bis*. del presente decreto, di pari o maggiore anzianità.

3. Ferme le disposizioni di cui al comma 2, l'ordine di iscrizione a ruolo degli ufficiali vincitori del concorso, nell'ambito del grado rivestito al momento del transito, avverrà secondo la graduatoria di merito risultante dal superamento del concorso medesimo.

4. Qualora all'atto dell'immissione in ruolo non sia possibile attribuire agli ufficiali provenienti dai ruoli ad esaurimento l'anzianità assoluta diminuita di dodici mesi, sarà loro conferita una anzianità provvisoria fissata alla data del transito. Tale anzianità sarà rideterminata al raggiungimento della data utile alla attribuzione della citata detrazione.

5. Gli ufficiali immessi in ruolo saranno altresì avviati alla frequenza di uno speciale corso di aggiornamento della durata non inferiore a quattro mesi il cui superamento costituirà condizione per l'ulteriore avanzamento rispetto al grado rivestito al momento del transito.

6. Al momento della iscrizione in ruolo ai predetti ufficiali cessano di applicarsi le norme vigenti in materia di avanzamento degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento, in servizio permanente.

7. Gli ufficiali che non presentano domanda o che siano giudicati non idonei al transito nei ruoli speciali permangono nei ruoli ad esaurimento.

8. Ai fini della attuazione del presente articolo le dotazioni organiche dei ruoli speciali sono incrementate di tante unità corrispondenti al numero di ufficiali transitati, intendendosi pariteticamente ridotta, per ciascuna forza armata, la consistenza dei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574 ».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

« ART. 2-*bis*. – *1.* Entro il 30 aprile 1996 possono presentare domanda per il transito nel ruolo speciale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, i tenenti colonnelli, i maggiori ed i capitani del ruolo normale. L'accesso avrà luogo sino al raggiungimento del numero massimo di 73 unità per i tenenti colonnelli, 57 unità per i maggiori e 181 unità per i capitani.

2. L'iscrizione nel ruolo speciale, i cui effetti decorrono dal 1° gennaio 1997, è effettuata ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117. Agli ufficiali già immessi precedentemente nel ruolo speciale ai sensi degli articoli 5 e 11 del citato decreto legislativo n. 117 del 1993, che siano scavalcati da altri ufficiali per effetto dell'applicazione del presente articolo, si dovrà, ove ne ricorrano le condizioni, rideterminare l'anzianità con le stesse modalità di cui al citato articolo 12.

3. Qualora le domande di cui al comma 1 superino il numero dei posti rispettivamente disponibili per ciascun grado, per la scelta degli ufficiali si applica la disposizione di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117.

4. Gli ufficiali transitati nel ruolo speciale ai sensi del presente articolo, che risultino inclusi nelle aliquote per la formazione dei quadri di avanzamento nel ruolo normale per il 1997, sono esclusi dalle stesse e valutati per lo stesso anno nel ruolo speciale, ove ne ricorrano le condizioni, venendo inseriti nelle aliquote di valutazione per il 1997 di detto ruolo. Conseguentemente, le aliquote di prima valutazione del ruolo normale, formate per l'anno 1997, qualora necessario, verranno integrate con un numero di ufficiali occorrente al raggiungimento delle unità fissate all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, come sostituito dall'articolo 2 del presente decreto.

ART. 2-*ter*. – *1.* Il transito nel ruolo normale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, non si applica ai capitani del ruolo speciale già appartenenti al disciolto ruolo unico dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo o immessi successivamente nel ruolo speciale a seguito di istanza.

2. Ai fini del primo avanzamento al grado superiore, gli ufficiali del disciolto ruolo unico transitati nel ruolo tecnico ai sensi dell'arti-

colo 18 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, in possesso dei periodi di permanenza minima previsti dalla tabella 4 annessa al citato decreto legislativo, possono essere promossi anche con un'anzianità antecedente alla data di costituzione iniziale del ruolo stesso.

3. Gli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117.

ART. 2-*quater*. – *1.* L'articolo 6 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 é sostiluito dal seguente:

« ART. 6. – *1.* Gli ufficiali del ruolo normale hanno la precedenza sugli ufficiali di tutti gli altri ruoli di grado eguale allorquando ricoprono incarichi validi ai fini dell'avanzamento al grado superiore, anche oltre i periodi minimi di comando richiesti ai fini della valutazione. In tutti gli altri casi la precedenza al comando compete all'ufficiale dei carabinieri avente maggiore anzianità di grado indipendentemente dal ruolo di appartenenza ».

2. All'articolo 12 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*bis*. In deroga a quanto stabilito nella tabella 3 allegata al presente decreto, i maggiori dei carabinieri ruolo speciale che nel disciolto ruolo unico dell'Arma dei carabinieri avevano anzianità di grado pari od anteriore al 31 dicembre 1993, vengono valutati dopo quattro anni di permanenza nel grado e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento della predetta anzianità".

ART. 2-*quinquies* – *1.* Il secondo comma dell'articolo 58 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

"L'avanzamento degli ufficiali previsto dall'articolo 53 avviene ad anzianità, previa valutazione di idoneità da parte della competente commissione ordinaria di avanzamento, per le promozioni da tenente a capitano e da capitano a maggiore e gradi corrispondenti, al conseguimento rispettivamente del quarto e del sesto anno di permanenza nel grado".

ART. 2-*sexies*. – *1.* Con bando di concorso per titoli ed esami, consistenti in un colloquio su materie professionali, da emanare con decreto del Ministro della difesa entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui all'articolo 2-*bis*, sono stabiliti le modalità ed i criteri con cui gli ufficiali dei carabinieri del ruolo ad esaurimento e tecnico operativo possono essere immessi nel ruolo speciale per il seguente numero di posti: *a)* per gli ufficiali del ruolo ad esaurimento: settanta unità nel grado di tenente colonnello, dodici in quello di maggiore e dieci in quello di capitano; *b)* per gli ufficiali del ruolo tecnico-operativo in possesso di diploma di scuola media superiore o da conseguire entro e non oltre

l'anno scolastico 1995-1996: trenta unità nel grado di capitano e trenta in quello di tenente. Le relative domande devono essere presentate entro e non oltre trenta giorni dalla data di emanazione del bando.

2. La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal Ministro della difesa, é composta dal vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, da un generale di brigata, da tre colonnelli e da un tenente colonnello dell'Arma dei carabinieri, segretario senza diritto di voto.

3. I candidati giudicati idonei ma non vincitori fruiscono, secondo l'ordine di graduatoria, dei posti corrispondenti alle eventuali unità non ricoperte nel corrispondente grado riservate agli ufficiali del ruolo normale dall'articolo 2-*bis* del presente decreto e sono iscritti nel ruolo speciale con le modalità di cui al comma 4 del presente articolo.

4. Gli ufficiali immessi nel ruolo speciale vi sono iscritti a decorrere dal 1° gennaio 1997, con il grado e l'anzianità assoluta posseduti al 31 dicembre 1996 nel ruolo di provenienza, diminuita di dodici mesi per i provenienti da ruolo ad esaurimento, collocandosi dopo i pari grado già iscritti nel ruolo speciale o in corso d'inserimento ai sensi dell'articolo 2-*bis* del presente decreto, di pari o maggiore anzianità.

5. Qualora all'atto dell'immissione non sia possibile attribuire agli ufficiali provenienti dal ruolo ad esaurimento l'anzianità assoluta diminuita di dodici mesi, sarà loro conferita un'anzianità provvisoria fissata alla data del transito. Tale anzianità sarà rideterminata al raggiungimento della data utile all'attribuzione della citata detrazione.

6. Gli ufficiali immessi nel ruolo speciale ai sensi del presente articolo sono inclusi nelle aliquote per la formazione dei quadri di avanzamento per il 1997 qualora ne ricorrano le condizioni e conseguentemente esclusi da quelle dei ruoli di provenienza, se in esse già inseriti. Ai predetti ufficiali cessano di applicarsi le norme vigenti sullo stato ed avanzamento rispettivamente dei ruoli ad esaurimento e tecnico-operativo e le anzianità attribuite nel nuovo inquadramento non sono modificabili attraverso successivi provedimenti amministrativi conseguenti a ricostruzioni di carriera riferite ai ruoli di provenienza ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. – *1.* A decorrere dal 1° settembre 1995, ai vice commissari, ai commissari ed ai commissari capo della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, nonché agli ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare di grado corrispondente ed al personale rispettivamente equiparato per legge ai fini giuridici o del trattamento stipendiale, sono attribuiti i trattamenti economici corrispondenti ai seguenti livelli retributivi:

a) ai vice commissari ed ai tenenti, il livello VII-*bis*, calcolato a norma dell'articolo 43-*bis* della legge 1 aprile 1981, n. 121;

b) ai commissari ed ai capitani, il livello VIII;

c) ai commissari capo ed ai maggiori, il livello VIII-*bis*, corrispondente al livello VIII aumentato del 50 per cento della differenza tra l'VIII ed il IX livello. Per detto personale, la misura dell'assegno pensionabile mensile lordo di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, nonché l'incremento mensile lordo da applicare all'indennità pensionabile di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 37, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sono determinati in lire 170.000, salvo gli effetti dell'articolo 43, terz'ultimo comma della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Fino a quando non si provvederà al riordinamento dei ruoli degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, il trattamento economico corrispondente al livello VII-*bis* è attribuito agli ufficiali del Corpo che rivestono la qualifica iniziale e quello corrispondente al livello VIII agli ufficiali aventi una anzianità di servizio effettivo nel ruolo pari a quella dei commissari della Polizia di Stato.

3. Fino a quando non si provvederà al riordinamento dei ruoli direttivi dell'Amministrazione penitenziaria, da attuarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni dell'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, trovano applicazione nei confronti del personale dei ruoli dei direttori di istituto penitenziario, dei medici e dei direttori di servizio sociale, di qualifica corrispondente a quella dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato ».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

« ART. 4-*bis*. – *1*. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'indennità pensionabile spettante ai dirigenti civili e militari delle Forze di Polizia ed al personale equiparato per legge ai fini giuridici o del trattamento economico è incrementata, con le decorrenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e salvi gli effetti dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, delle somme sottoindicate:

a) di lire 37.400 mensili lorde con la contestuale soppressione del supplemento giornaliero dell'indennità di istituto prevista dall'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni;

b) degli importi mensili lordi, corrispondenti alla pensionabilità di tutta la retribuzione fissa e continuativa come determinata per il personale non dirigente indicato nei decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, nn. 394 e 395, nelle seguenti misure:

1) primo dirigente e colonnello: lire 242.000;

2) primo dirigente e colonnello con due anni di servizio nel grado: lire 256.000;

3) dirigente superiore e generale di brigata: lire 314.000;

4) dirigente generale e generale di divisione: lire 356.000;

5) prefetto di 1ª classe e generale di corpo d'armata: lire 419.000.

2. In relazione alla pensionabilità della retribuzione fissa e continuativa in aderenza a quanto previsto per il personale non dirigente delle Forze armate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, ai colonnelli ed ai generali, e gradi corrispondenti, delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è attribuito, con le decorrenze previste per gli altri ufficiali delle Forze armate dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, un assegno pensionabile mensile lordo di importo pari a quello di cui al comma 1, lettera *b)*. Il predetto assegno pensionabile è corrisposto anche sulla tredicesima mensilità ed è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche al personale di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, nei riguardi del personale cui è attribuito lo stipendio spettante al colonnello od al generale di brigata.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano al personale delle Capitanerie di porto nel grado di capitano di vascello, contrammiraglio ed ammiraglio, ed al personale militare in servizio presso gli stabilimenti militari di pena, nel grado di colonnello o generale, di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, della legge 14 novembre 1987, n. 468.

5. Per l'attribuzione dell'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al triennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a "nella media".

ART. 4-*ter*. – 1. A decorrere dal 1° dicembre 1995, per il personale di cui all'articolo 4-*bis*, comma 2, la Tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato A al presente decreto.

2. Per il personale che anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, le misure di cui alla Tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, sono maggiorate, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI annessa alla legge 23 marzo 1983, n. 78.

3. A decorrere dal 1° dicembre 1995, sono soppresse le note *a)* e *b)* alla Tabella I, *c)* alla Tabella II e le note alle Tabelle III e IV allegate alla legge 23 marzo 1983, n. 78.

4. Limitatamente al personale di cui all'articolo 4-*bis*, comma 2, le indennità operative per particolari impieghi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78, ed alle tabelle II, III e IV allegate alla medesima legge percentualmente commisurate alla indennità di impiego operativo di base, sono determinate con riferimento alle nuove misure di cui alla Tabella I allegata alla stessa legge, come

sostituita dal comma 1 del presente articolo, in relazione al grado rivestito. Le indennità ed i supplementi nelle misure percentuali previste agli articoli 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, nonché dalla Tabella V allegata alla medesima legge, sono determinate con riferimento alla misura della indennità di impiego operativo di base prevista dalla tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, come sostituita dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, per il personale militare appartenente alla XIII fascia.

5. A decorrere dal 1° dicembre 1995, l'indennità militare di cui all'articolo 9 della legge 8 agosto 1990, n. 231, è soppressa.

6. L'indennità di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, compete anche al personale che, nella posizione di forza amministrata, è impiegato in maniera continuativa nelle stesse condizioni ambientali, addestrative ed operative dei soggetti che siano in forza effettiva organica presso gli enti ed i reparti elencati nel medesimo articolo 3. Tale indennità non è corrisposta al personale beneficiario del trattamento economico di missione ovvero impiegato presso gli anzidetti enti e reparti per un meriodo inferiore al trenta giorni.

7. La misura indicata per i generali di corpo d'armata e di divisione nella Tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, nonché la misura dell'indennità mensile pensionabile prevista dall'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono aumentate del 100 per cento, rispettivamente, per gli ufficiali generali di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 200, e per i destinatari dell'articolo 5, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dal decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.

8. La misura indicata per i generali di corpo d'armata e di divisione nella tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, nonché la misura dell'indennità mensile pensionabile perevista dall'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono aumentate del 50 per cento rispettivamente, per gli ufficiali generali e per i dirigenti generali o dirigenti superiori che, all'interno della propria Amministrazione, ricoprono funzioni vicarie ovvero funzioni di alto coordinamento a livello nazionale. I destinatari della presente norma saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta dei Ministri interessati, entro il limite massimo di 8 dirigenti per l'Amministrazione della difesa, inclusa l'Arma dei carabinieri, 4 per l'Amministrazione dell'interno, 2 per l'Amministrazione delle finanze, 1 per l'Amministrazione penitenziaria e 1 per l'Amministrazione delle risorse forestali, montane ed idriche.

9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di corresponsione e cumulabilità delle indennità di impiego operativo e delle relative indennità supplementari, nonché dall'articolo 3, commi 18-*bis* e 18-*quater*, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nei confronti del personale di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1, che presta servizio nelle condizioni di impiego previste dalle citate norme, le indennità di aeronavigazione, di volo, di

pilotaggio e di imbarco e relative indennità supplementari sono rapportate alle misure vigenti per i militari di grado corrispondente delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative ».

All'articolo 5, al comma 2, dopo le parole: « secondo le rispettive procedure di assunzione » *sono inserite le seguenti:* « , fermo restando l'obbligo per ognuna di dette Forze di polizia e Corpi interessati di rispettare il limite minimo di impegno di cui all'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — *1.* All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1-*bis*, pari a lire 47.700 milioni per l'anno 1996 e a lire 13.400 milioni per l'anno 1997 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al predetto dicastero.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4, 4-*ter* e 4-*quater*, stimati in lire 70.420 milioni per l'anno 1996, ed in lire 63.200 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede, quanto a lire 60.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando, per lire 48.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e per lire 12.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e, quanto a lire 10.420 milioni, mediante ricorso ai fondi di cui all'articolo 2, comma 10, dellla legge 28 dicembre 1995, n. 550.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Al decreto-legge è aggiunto il seguente allegato:

« ALLEGATO A

(previsto dall'articolo 4-ter, *comma 1)*

TABELLA I – INDENNITÀ MENSILE DI IMPIEGO OPERATIVO DI BASE

N	FASCE DI GRADI / GRADI	MISURE
I	Generale di corpo d'armata e di divisione	910.000
II	Generale di brigata	850.000
III	Colonnello + 25	790.000
IV	Colonnello	730.000

Nella tabella le anzianità di servizio del personale indicate fianco dei vari gradi (o gradi equivalenti) sono riferite agli anni di servizio comunque prestato ».

Decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 564, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 303 del 30 dicembre 1995.*

Disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare le vigenti disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, in attesa della legge di riordino organico del personale civile e militare della Difesa, nonché di modificare la recente disciplina normativa sulle aliquote di valutazione degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, per ovviare a difficoltà applicative della stessa disciplina;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e, *ad interim*, Ministro di grazia e giustizia e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, delle risorse agricole, alimentari e forestali e del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, così come modificate dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 443, sono ulteriormente prorogate sino al 31 dicembre 1996.

ARTICOLO 2.

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, è sostituito dal seguente:

« Art. 4 — *1.* Le aliquote di valutazione vengono fissate in:

a) cinque unità annue per generale di brigata, fino al 1999;

b) tredici unità annue per colonnello del ruolo normale, fino al 1999;

c) trenta unità annue per tenente colonnello del ruolo normale per l'anno 1996 e fino al 2005;

d) ottantacinque unità per capitano del ruolo normale, nell'anno 1995 ed ottantatre unità annue per capitano del ruolo normale dal 1996 al 2000.

2. Le promozioni dal grado di capitano a quello di maggiore del ruolo normale vengono fissate in:

a) settantacinque unità per l'anno 1995;

b) settantatre unità annue dal 1996 al 2000;

c) ottantacinque per cento dei capitani inclusi nell'aliquota di valutazione dell'anno di riferimento, dal 2001 al 2005.

3. Sino al 1997 incluso, i maggiori in servizio permanente effettivo dei Carabineri con anzianità di grado pari o superiore a quattro anni sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento della predetta anzianità. Dal 1998 la promozione dei maggiori a tenente colonnello avviene con le stesse modalità, ma l'anzianità richiesta è di cinque anni ».

2. Le tabelle 1 e 3 allegate al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sono, rispettivamene, sostituite dalle tabelle allegate al presente decreto.

3. Qualora il numero delle domande presentate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, in alcuni gradi sia risultato inferiore al numero dei posti previsti, le vacanze determinatesi sono devolute in aumento agli altri gradi, nel limite dei posti complessivamente previsti per ciascuna specialità.

ARTICOLO 3.

1. A decorrere dal 1° giugno 1995 ai tenenti colonnelli e gradi equivalenti delle Forze armate è attribuito, in sostituzione del trattamento stipendiale del livello ottavo-*bis* di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, il trattamento stipendiale del IX livello retributivo nella misura annua lorda di lire 18.071.000. Tale beneficio non è cumulabile con quello di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *a)*, della citata legge n. 231 del 1990.

ARTICOLO 4.

1. In attesa del riordino degli inquadramenti retributivi del personale direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia, in conseguenza degli inquadramenti stipendiali operati nei riguardi del personale non direttivo e non dirigente delle stesse amministrazioni dai decreti legislativi 12 maggio 1995, nn. 196, 197, 198, 199, 200 e 201, ai vice commissari ed ai commissari capo della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, nonché agli ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento

militare di grado corrispondente ed al personale rispettivamente equiparato, è attribuita una autonoma maggiorazione stipendiale, comprensiva degli scatti gerarchici attribuiti, nei seguenti importi mensili lordi:

a) a decorrere dal 1° settembre 1995 ai vice commissari ed ai tenenti lire 80.000, ai commissari ed ai capitani lire 140.000, ai commissari capo ed ai maggiori lire 30.000;

b) a decorrere dal 1° dicembre 1995 ai vice commissari ed ai tenenti lire 90.000, ai commissari ed ai capitani lire 150.000, ai commissari capo ed ai maggiori lire 32.000.

2. In attesa della riformulazione delle indennità di impiego operativo di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, in analogia a quanto operato per il personale non dirigente delle Forze armate dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, agli ufficiali nel grado di colonnello e generale, e gradi equivalenti, delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è corrisposto, dal 1° dicembre 1995, in aggiunta alle indennità operative di cui alla predetta legge, un assegno provvisorio nei seguenti importi mensili lordi:

a) generale di c.a. e di div., lire 190.000;

b) generale di brigata, lire 170.000;

c) colonnello con 25 o più anni di servizio, lire 150.000;

d) colonnello, lire 130.000.

3. L'autonoma maggiorazione e l'assegno di cui ai commi 1 e 2 saranno corrisposti sino al 31 dicembre 1995, compresa la tredicesima mensilità. L'autonoma maggiorazione di cui al comma 1 ha effetto sul trattamento di quiescenza, sull'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto. L'assegno provvisorio di cui al comma 2 è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.

ARTICOLO 5.

1. Le disposizioni sullo stato e l'avanzamento, ivi comprese quelle che consentono la facoltà di partecipare ai concorsi per l'accesso al *ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, previste dal* decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, per i volontari di truppa in ferma breve, si applicano ai militari in ferma di leva prolungata da arruolare a partire dal 1° settembre 1995, ai sensi degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

2. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre

1993, n. 537, ai volontari che abbiano prestato servizio senza demerito, per almeno tre anni, nelle Forze armate è consentito l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento militare, della Polizia di Stato, del Corpo militare della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo dei vigili del fuoco, nonché del Corpo della polizia penitenziaria, secondo le percentuali di cui all'articolo 3, comma 65, della citata legge n. 537 del 1993, sempreché in possesso dei requisiti richiesti ed accertati dalle singole Forze di polizia e Corpi interessati, secondo le rispettive procedure di assunzione. Per il Corpo della polizia penitenziaria, oltre a quanto previsto da norme speciali, si applica la percentuale del 50 per cento.

3. La disposizione di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 23 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è abrogata con decorrenza 1° settembre 1995.

ARTICOLO 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 10.545 milioni per l'anno 1995, in lire 8.131,6 milioni per l'anno 1996 ed in lire 14.816 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede, quanto a lire 678,7 milioni per l'anno 1995, a lire 8.131,6 milioni per l'anno 1996 e a lire 14.816 milioni per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quanto a lire 9.866,3 milioni per l'anno 1995 si provvede per lire 6.909,1 milioni, riferiti al personale delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa; per lire 519,7 milioni riferiti al personale dell'Arma dei carabinieri, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4610 per lire 220 milioni ed al capitolo 4611 per lire 299,7 milioni dello stato di previsione del Ministero della difesa; per lire 1.469 milioni riferiti al personale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato ed equiparato, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2586 dello stato di previsione del Ministero dell'interno; per lire 781,9 milioni riferiti al personale del Corpo della guardia di finanza, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3136 dello stato di previsione del Ministero delle finanze; per lire 92,6 milioni riferiti al personale del Corpo di polizia penitenziaria, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2083 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia; per lire 94 milioni riferiti al personale del Corpo forestale dello Stato, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4047 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1995.

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e*, ad interim, *Ministro di grazia e giustizia.*
CORCIONE, *Ministro della difesa.*
CORONAS, *Ministro dell'interno.*
LUCHETTI, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.*
MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica.*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI.

TABELLA 1 *(prevista dall'articolo 2, comma 2)*

RUOLO NORMALE ARMA DEI CARABINIERI

Grado	Organico del grado	Numero massimo della consistenza nel grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per la		Periodi minimi di comando richiesti ai fini della valutazione	Promozione a scelta al grado superiore
				Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità		
1	2	3	4	5	6	7	8
Generale di Divisione	10	11 *(a)*	–	–		1 anno di comando di Brigata, Regione Carabinieri o incarico equipollente	3 o 2 *(b)*
Generale di Brigata	27	31	scelta	3	–		
Colonnello	120	148	scelta	4			7
Tenente Colonnello	436	–	scelta	8	–	2 anni di comando provinciale, di gruppo o incarico equipollente anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore	18 *(h)*
Maggiore	245	–	anzianità	–	5 *(c)*		
Capitano	491	–	scelta	8	–	3 anni di comando di compagnia territoriale o incarico equipollente anche se svolto in tutto o in parte nel grado di *tenente (d)*	38 *(g)*
			anzianità	–	–		
Tenente	302	–	anzianità	–	4 *(e)*		
Sottotenente		–	anzianità	–	–	superare il corso di applicazione *(f)*	

NOTE:

(a) a decorrere dal 1993;

(b) n. 3 promozioni nel 1993 e successivi quadrienni;

(c) a decorrere dal 1998,

(d) a decorrere dal 31 ottobre 1998 (aliquota di valutazione per l'anno 1999);

(e) a decorrere dal 1996,

(f) salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art 65 della legge 12 novembre 1955, n 1137,

(g) a decorrere dal 2006,

(h) per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998 le promozioni sono aumentate di 2 unità, come previsto dal decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284

TABELLA 3 *(prevista dall'articolo 2, comma 2)*

RUOLO SPECIALE ARMA DEI CARABINIERI

Grado	Organico del grado	Numero massimo della consistenza nel grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per la:		Periodi minimi di comando richiesti ai fini della valutazione	Promozione a scelta al grado superiore
				Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità		
1	2	3	4	5	6	7	8
Colonnello	15	20 *(a)*	–	–	–	–	–
Tenente Colonnello	313	–	scelta	8	–	–	5 o 6 *(b)*
Maggiore	235	–	anzianità	–	6	–	–
Capitano	432	–	scelta	10	–	2 anni di comando di compagnia territoriale o incarico equipollente anche se svolto in tutto o in parte nel grado di Tenente	29
			anzianità	–	–		
Tenente	320	–	anzianità	–	6	–	–
Sottotenente			anzianità	–	2	–	–

NOTE:

(a) il numero massimo complessivo è portato in aumento a quelli previsti per il grado di colonnello rispettivamente, per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974 e successive modificazioni, per gli ufficiali dell'Esercito dall'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.

(b) ciclo biennale, n. 6 promozioni negli anni pari.